

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "OASI ODV"

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Oasi ODV" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Mazzini, 72 nel comune di Porto Viro (RO).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'associazione persegue le seguenti finalità:

- informazione in materia di tutela animale;
- tutela e assistenza ad animali e, nello specifico, a cani e gatti;
- prevenzione e contrasto al randagismo mediante un'adeguata struttura o centro di accoglienza;
- promozione di iniziative volte a facilitare l'adozione di animali abbandonati;
- supporto nell'espletamento delle pratiche burocratiche di iscrizione all'anagrafe canina;
- sensibilizzazione sull'importanza dell'inserimento del microchip.

L'attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché

alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera e) art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- banchetti informativi, di sensibilizzazione e di adozione di animali abbandonati;
- recupero e assistenza, fornendo cibo, ricovero e cure veterinarie, a gatti abbandonati e/o malati;
- gestione colonie feline;
- partecipazione a programmi pubblici di sterilizzazione di felini selvatici al fine di contenere le nascite.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

• In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 18;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o sistema di messaggistica istantanea (es. Whatsapp) spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati),
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 19 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 28
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runt medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Bowlude Riq

Ester J. J. J. J. J.

(Disposizioni finali)

per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Bowlute RUP

Etsa f. rugan

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE REGISTRATO AL
N. 908 Serie 3

Registrato in Adria il 13/10/2020

Esatte Euro esente da imposte di registro e bollo

di cui Euro Bollo, Euro Registro,

Euro Ipot, Euro Cat, Euro T.S.



IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Roberto Pavesi

Verbale di assemblea ordinaria N° 05 /2020

Nella data 04-10-2020, alle ore 20,00,

presso Porto Viro (la sede sociale o altro luogo),

Via Mazzini, n. 12, Porto Viro (RO),

si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'Associazione "Oasi ODV", come da avviso inviato agli associati in data 04/10/2020 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica della denominazione sociale a seguito della variazione statutaria;
- 2) Modifica codice attività ATECO;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 4 associati su 7 iscritti.

L'Assemblea all'unanimità designa quale Presidente la Signora Rina Bovolenta e segretario la Sig.ra Ester Fregnan.

La Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell'Assemblea in seconda convocazione.

La Presidente dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola la Presidente riferendo agli associati che a seguito delle modifiche apportate allo statuto, al fine di adeguarlo alla nuova normativa contenuta nel D.Lgs. 117/2017, con delibera dell'assemblea straordinaria riunitasi in data 6 ottobre u.s., si rende necessario procedere alla comunicazione formale della nuova denominazione dell'associazione "OASI ODV" all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello AA5/6.
L'Assemblea approva all'unanimità.

Sul secondo punto riferisce sempre la Presidente che, in occasione della compilazione del medesimo modello AA5/6, è opportuno variare il codice ATECO attribuito in sede di attribuzione del Codice Fiscale in "94.99.60 - Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente" in quanto più specifico rispetto all'attività svolta dall'associazione.
L'Assemblea approva all'unanimità.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,00 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

La Segretaria
Ester Fregnan

Ester Fregnan

La Presidente

Bovolenta Rina

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ASSOCIAZIONE "OASI"

Il giorno 07/12/2019, presso la sede dell'Associazione, Via Mazzini 72, Porto Viro, ore 18:30, si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Oasi" per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno

1) modifiche statutarie per conformare lo statuto associativo al D lgs. 117/2017- "Codice Del Terzo Settore" ,

Ai sensi dell'art. 5 dello statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 6 soci e potrà validamente deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale presidente dell'Assemblea Bovolenta Rina, e quale segretario Fregnan Ester

Il presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che verranno a sostituire in toto il vecchio statuto, e che sono necessarie a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs 117/2017 "Codice Del Terzo Settore".

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità con il voto favorevole di 6 soci

delibera

di approvare le modifiche statutarie illustrate dal presidente

Copia del nuovo statuto verrà allegata al presente verbale

Si delibera, inoltre, di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti, in applicazione al codice del terzo settore.

Si conferisce mandato al presidente di effettuare la registrazione del nuovo statuto, esente da imposta ai sensi dell'art 82, comma 3, del D Lgs 117/2017, e da imposta di bollo ai sensi dell'art 82, comma 5, del D Lgs 117/2017

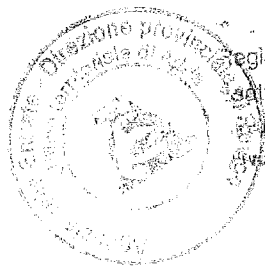
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno l'assemblea è chiusa alle ore 20:00

Presidente

Bovolenta Rina

Segretario

Fregnan Ester



1147

SEMPRE 3

registrato in Adm. II

17 DIC 2014

Salto Euro ESENTE D. LGS 114/2014 PER TERZO SETTORE

Salto Euro ESENTE D. LGS 114/2014 PER TERZO SETTORE

Salto Euro ESENTE D. LGS 114/2014 PER TERZO SETTORE

P. DIRETTORE DELL'UFFICIO (P)

Angelo G. G. G.

(*) Firma in delega del Prefetto Provinciale all'Interim Prefetto Salvatore

Firma in delega del Prefetto Provinciale all'Interim Prefetto Salvatore

ALLEGATO 1

MODIFICHE STATUTARIE ADEGUAMENTO RIFORMA TERZO SETTORE

Il presente allegato è parte integrante del verbale 17/04/2019, di cui è appendice al punto 4.

L'Assemblea delibera le seguenti aggiunte o modifiche allo statuto sociale :

Art 1 (Denominazione ente)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Oasi odv"

Art 2(disciplina di legge)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, **ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117**, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art 6(finalità dell'ente associativo)

l'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno:

- Recupero gatti malati, loro degenza ed assistenza

- Gestione colonie feline

- Partecipazione a programmi pubblici di sterilizzazione di felini selvatici, per il contenimento nascite

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare a norma dell' Art 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, la loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art 7 del D. LGS. 117/17.

Art 8 (associati)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro giorni 20, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può entro giorni 60 da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, in occasione dell'a

...iva convocazione. l'ammissione è a tempo determinato. fermo
... il diritto di recesso.

Art 9 (diritti degli associati)

... associati dell'organizzazione hanno il diritto di :
... gere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
... re informati sull'attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento
... re in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il
... gamento della quota associativa, se prevista

Art 10 (doveri degli associati)

... associati dell'organizzazione hanno il dovere di :
... spettare il presente statuto e un eventuale regolamento interno
... sare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
... quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile

Art 10 bis (status di associato)

... associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale spontaneo, e
... gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività
... non può essere retribuita in nessun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di associato
... volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con
... ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. all'associato volontario possono essere
... rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti
... massimi e nelle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa
... di tipo forfettario.

Art 11 (perdita della qualifica di associato)

... la qualità di associato si perde, per recesso, morte, ed esclusione
... l'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo
... l'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso
... dall'organizzazione. l'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato
... le giustificazioni dell'interessato.

Art 12 (organi sociali)

sono organi dell'organizzazione :

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art 13(Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente dell'organizzazione.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta, non sono ammesse più di tre deleghe per associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante, conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art 13 bis (compiti dell'assemblea)

L'assemblea :

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti-
- delibera sull'esclusione degli associati- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

- delibera lo scioglimento la trasformazione la fusione o la scissione dell'organizzazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art 14 (convocazione assemblea)

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 10 degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso presso la sede dell'associazione..

Art 15(quorum assembleari)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto

Art 16 (assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza dei 2/3 degli associati, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art 17(consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da 3 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3, ed è rieleggibile per tre mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il consiglio direttivo copia tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare tra gli altri compiti

- amministra l'organizzazione
- attua le deliberazioni dell'assemblea
- predispone il bilancio di esercizio e se previsto il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associativi
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 18(il presidente)

il presidente rappresenta legalmente l'associazione e copia tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto il comitato direttivo e cessa, per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione in base alle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione, ogniquale volta questi sia impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni.